

 1)	2) ente <b>COMUNE DI POGLIANO MILANESE</b> CODICE ENTE 11064	3) sigla <b>C.C.</b>	4) numero <b>52</b>	5) data <b>25-09-2017</b>
	6) oggetto <b>Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.L.gs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazioni.</b>			

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno **Duemiladiciassette** addì **Venticinque** del mese di **Settembre** alle ore **20:30**,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	Consigliere	SI
CAVALLO PASQUALE	Consigliere	NO
MAGISTRELLI GABRIELE	Consigliere	SI
BOTTINI MANUELA	Consigliere	SI
IRMICI MASSIMILIANO	Consigliere	SI
CARNOVALI FLAVIO	Consigliere	SI
DI FONTE SABRINA	Consigliere	SI
ROSSI VALERIA	Consigliere	SI
LAZZARONI ANDREA	Consigliere	SI
MORONI GIULIA	Consigliere	SI
COZZI MARCO GIAMPIETRO	Consigliere	SI
LUCATO LUIGI	Consigliere	SI

Totale presenti: 12

Totale assenti: 01

**Assenti giustificati:** ==

**Assenti ingiustificati:** Cavallo

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Macrì Mariagrazia, Segretario Comunale del Comune.

Il Dr. Magistrelli Vincenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazioni da alienare – Determinazioni per alienazioni.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica ( T.U.S.P.) come di seguito integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P., le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi i comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall' art. 4 , comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50/2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 comma 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio ( ...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20 comma 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, decreto legislativo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis, decreto legislativo n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pogliano Milanese e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quale è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati ( comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci ( comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 comma 1 decreto legislativo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo dell'attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 1, T.U.S.P.;

Considerato che ai sensi del citato articolo 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi competenti in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e ha dato gli esiti di cui alla Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale, allegato 01;

Visto l'esito della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 effettuata come risultante nell'allegato 01 alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Verificato che in base al citato esito della suddetta ricognizione:

1. le partecipazioni in Ge.Se.M. S.r.l. e Cap Holding S.p.A. sono da mantenere e non sono soggette ad alcuna razionalizzazione, rientrando nella casistica delle società ammesse di cui agli articoli 4 e 16 del T.U.S.P. e , non presentando alcun elemento previsto dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto;

2. sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione della sotto indicata partecipazione:

- Accam s.p.a. - partecipazione del 1,93 % del capitale sociale - n. 463.700 azioni del valore nominale di euro 0,10 ciascuna per le seguenti motivazioni:

- *la partecipazione è relativa ad una società alla quale il Comune, in considerazione della eccessiva onerosità, non affida più alcun servizio, avendo affidato con gara e a condizioni più vantaggiose lo stesso servizio ad altri smaltitori;*
- *in tale contesto, e pur in assenza di servizio affidato da questo Comune, la società Accam pretende dallo stesso Ente asseriti e ingiustificati “costi annuali di gestione per il servizio”;*
- *la società produce ingenti perdite di gestione e quindi perdite di valore della partecipazione con conseguenti perdite reddituali anche per l'Ente partecipante;*

Atteso che il Comune di Pogliano Milanese ritiene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 20 comma 2 del D.lgs 175/2016, di procedere, entro un anno dall'approvazione della presente revisione, all'alienazione delle azioni relative alla partecipazione in Accam s.p.a., il tutto in conformità all'art. 10 del D. Lgs 175/2016 e fermo restando il diritto di prelazione statutario;

Visto quindi quanto disposto dallo statuto sociale di Accam s.p.a. in merito al diritto di prelazione:

***“Art. 8 - Prelazione e trasferimento di azioni***

*8.1 Nei limiti in cui è consentito dalla legge e dal presente statuto, il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.*

*8.2 - Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti a società controllate dal socio, a condizione che siano rispettate le prescrizioni del precedente Art. 7. - 8.3 Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere in caso di aumento di capitale sociale, dovrà preventivamente dare comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico il quale, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento darà comunicazione dell'offerta a tutti gli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre condizioni di vendita. - 8.4 I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. - 8.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento delle proposte di acquisto pervenute.*

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 – ter, comma 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 – quater, codice civile;

Tenuto conto che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e comunque delle modalità di cui art. 10 T.U.S.P.;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n. 3), del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, All. 02;

Richiamata la nota del Mef di cui al prot. n. 7065 del 10/07/2017 nella quale si dispone che l'esito della ricognizione dovrà essere comunicata attraverso il l'utilizzo dell'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro, entro il termine del 31/10/2017;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il TUEL, in particolare l'art. 42 e gli artt. 162 e ss.;

## **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato 01 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che in base alla citata ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune:
  - le partecipazioni in Ge.Se.M. S.r.l. e Cap Holding S.p.A. sono da mantenere e non sono soggette ad alcuna razionalizzazione, rientrando nella casistica delle società ammesse di cui agli articoli 4 e 16 del T.U.S.P. e , non presentando alcun elemento previsto dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto;
  - sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione della sotto indicata partecipazione:
    - Accam s.p.a. - partecipazione del 1,93 % del capitale sociale - n. 463.700 azioni del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, per le seguenti motivazioni:
      - la partecipazione è relativa ad una società alla quale il Comune, in considerazione della eccessiva onerosità, non affida più alcun servizio, avendo affidato con gara e a condizioni più vantaggiose lo stesso servizio ad altri smaltitori;
      - in tale contesto, e pur in assenza di servizio affidato da questo Comune, la società Accam pretende dallo stesso Ente asseriti e ingiustificati “costi annuali di gestione per il servizio”;
      - la società produce ingenti perdite di gestione e quindi perdite di valore della partecipazione con conseguenti perdite reddituali anche per l'Ente partecipante;
4. di procedere, entro un anno dall'approvazione della presente revisione, all'alienazione delle azioni relative alla partecipazione in Accam s.p.a., il tutto in conformità dell'art. 10 del DLgs 175/2016 e fermo restando quindi il diritto di prelazione di cui all'art. 8 dello statuto di Accam Spa;
5. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
6. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
7. di dare atto che l'esito della ricognizione dovrà essere comunicata attraverso l'utilizzo dell'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro, entro il termine del 31/10/2017;
8. di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

**Presenti N. 12**

**Assenti N. 01 Cavallo**

**DISCUSSIONE:** ai sensi dell'art. 70 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, per il verbale si rinvia alla registrazione audio magnetica e digitale pubblicata sulla rete civica comunale.

**INTERVENTI:**

Il **Sindaco** e il **Consigliere Comunale Sig. Irmici** illustrano il punto all'ordine del giorno.

**Moroni – Cozzi – Lucato.**

Ultimata la discussione il **Sindaco** mette in votazione la proposta di deliberazione.

**VOTAZIONE:**

Presenti	N. 12
Astenuti	N. 04 Moroni – Cozzi – Lucato – Lazzaroni
Votanti	N. 08
Favorevoli	N. 08
Contrari	N. 00

**IL SINDACO**

Visto l'esito della votazione

**PROCLAMA**

**Approvata** la proposta di deliberazione

Inoltre, in relazione all'urgenza,

**IL SINDACO**

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

**VOTAZIONE:**

Presenti	N. 12
Astenuti	N. 04 Moroni – Cozzi – Lucato – Lazzaroni
Votanti	N. 08
Favorevoli	N. 08
Contrari	N. 00

Visto l'esito della votazione,

si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO  
Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Mariagrazia Macrì

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.*